



TRIBUNALE DI LIVORNO

Ufficio procedure concorsuali

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 35-1//2025 **R.G.** presentata da **MARCO MIATTO** (C.F.MTTMRC64M25E625D) e **SILVIA BRACCINI** (BRCSLV68L52E625G);

letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati ha emesso il seguente

DECRETO

1. **MARCO MIATTO** e **SILVIA BRACCINI** hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 36.000,00 (con cui i ricorrenti procederanno al compenso prededucibile del gestore della crisi pari ad € [REDACTED] euro degli advisor legali pari ad [REDACTED] in privilegio speciale ex art 2751-bis n.2) così determinata:

- € 36.000,00 in 72 rate di € 500,00, da corrispondere in € 250,00 mensili cadauno per ciascuno dei ricorrenti utilizzando il reddito da lavoro dipendente;

La somma complessiva offerta ai creditori a saldo e stralcio è, dunque, di € 36.000,00 che consente le seguenti percentuali di soddisfacimento:

- 100% del compenso del gestore della crisi;
- 100% dei creditori privilegiati Avv. Luca Lauricella e Avv. Emanuele Fiaschi;
- 100% del creditore privilegiato INPS;
- 100% del creditore privilegiato Comune di Livorno;
- 100% del creditore privilegiato Agenzia delle entrate riscossione;
- 100% del creditore privilegiato Casalp Livorno;
- 100% del creditore privilegiato Regione Toscana;
- 6,33% della massa creditoria chirografaria.

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. I proponenti sono dei consumatori non svolgendo e non avendo mai svolto attività d'impresa. Non sono proprietari di beni immobili, ragion per cui risiedono in appartamento condotto in locazione con il loro figlio. Il signor **MIATTO** non è proprietario di alcun bene mobile registrato, mentre la signora **BRACCINI** risulta proprietaria dei seguenti beni mobili:

- 1) Nissan [REDACTED] immatricolata in data 10.10.2011 di valore economico esiguo;
- 2) Motociclo [REDACTED] immatricolato in data 06/03/2006 anch'esso di valore economico esiguo;

Svolgono entrambi attività di lavoro dipendente, il signor MIATTO lavora come impiegato presso l'Azienda [REDACTED], con reddito mensile di € [REDACTED] (€ 365,00) e [REDACTED] (€ 315,00); la Signora Braccini lavora presso la Ditta [REDACTED] al netto delle trattenute. È importante rilevare che quanto [REDACTED]

[REDACTED] pendente presso il Tribunale di Livorno. Hanno allegato di sostenere spese mensili di mantenimento di € 2.495,00 circa, considerando che il loro nucleo familiare è composto anche dal figlio che è totalmente a loro carico; l'importo indicato documentato dai ricorrenti al gestore, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie.

La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il proprio mantenimento, non consente alla ricorrente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per circa euro € 127.930,86 euro.

3. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; dell'indicazione delle somme occorrenti per il proprio mantenimento.

4. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi dott.ssa **Ramona Bitozzi**, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

La relazione dell'OCC contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori a partire dalla cessione del quinto a favore di Unicredit e, successivamente, con l'erogazione degli ulteriori finanziamenti su una disponibilità economica dei ricorrenti praticamente totalmente erosa da precedenti impegni assunti.

È dunque risultato che i creditori Unicredit (almeno in parte), Cofidia e Compass hanno fatto credito al Miatto, pur risultando praticamente in modo certo che il debitore non avrebbe mai avuto la possibilità di onorarlo.

5. Non risulta che i debitori, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, siano stati esdebitati né che abbiano già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

6. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine va premesso che non risulta che entrambi i ricorrenti abbiano condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalla sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare gli impegni assunti con puntualità. A tal proposito, si sottolinea che [REDACTED]

[REDACTED] seguito) che ha influito sulla capacità dello stesso di ottemperare alle obbligazioni assunte; ciò ha avuto delle ripercussioni sulla situazione economica dei ricorrenti, che non sono stati più in grado di far fronte ai propri debiti. Un altro fattore rilevante riguarda [REDACTED]

[REDACTED] comportando in tal modo una contrazione reddituale dei ricorrenti. Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem conditionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

7. I ricorrenti hanno dato atto della [REDACTED] chiedendo che venga disposta ex art 67 comma 3 CCII la falcidia del [REDACTED] [REDACTED] che verrà soddisfatto nelle medesime percentuali previste per la massa chirografaria.

Tale provvedimento sarà diretta conseguenza dell'omologa della proposta di ristrutturazione del debito.

[REDACTED] chiedendo che il tribunale disponga ex art 70, comma 4, CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente e che, pertanto, venga dichiarato il divieto di proseguire il [REDACTED] dal creditore KRUK SRL.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta.

P. Q. M.

Visto l'art. 70 CCII,

Dichiara ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **MARCO MIATTO** [REDACTED] e **SILVIA BRACCINI** (C.F. [REDACTED]) coniugati, entrambi residenti in Livorno (LI), [REDACTED] per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione, nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dal Tribunale e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

Dispone che il gestore della crisi:

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto: 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future

- comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 27/03/2025.

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai